

# DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL' ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA 2009).

## RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il **Capo I** contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'**articolo 1** regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Al pari delle due ultime leggi comunitarie, il presente disegno di legge prevede al comma 1 che il termine per l'esercizio della delega coincida, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali. Si sottolinea, altresì, che il passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e prevista anche nelle ultime leggi comunitarie.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza Stato-Regioni, in numerose occasioni.

Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la recente previsione in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violano la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari. La disposizione originariamente contenuta all'articolo 1, commi da 1217 a 1222 della legge finanziaria del 2007, è stata trasferita nell'articolo 16-bis della legge n. 11/05 per effetto dell'art. 6 della legge comunitaria 2007.

**L'articolo 2** detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In aggiunta ai citati criteri, si ritiene altresì opportuno l'inserimento di un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

**L'articolo 3** conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non

trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

**L'articolo 4** rinvia alla disposizione contenuta nella legge 4 febbraio 2005 n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

**L'articolo 5** delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate.

Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalle ultime leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento.

**L'articolo 6** reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. In particolare, la direttiva 2008/46/CE ha sostituito il paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, prorogando al 30 aprile 2012 il termine per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", all'articolo 306, comma 3, prevede che le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV, entrino in vigore dalla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, la quale è stata, appunto, modificata dalla direttiva 2008/46/CE. La presente disposizione, pertanto, modifica il comma 3 del citato articolo 306, al fine di tener conto del nuovo termine fissato dalla direttiva 2008/46/CE per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.

**L'articolo 7** dispone l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006 n. 82, che impone l'obbligo, a carico dei laboratori ufficiali di analisi, di effettuare regolarmente la ricerca dei denaturanti previsti dalla medesima legge 82/2006 per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente Ufficio periferico dell'ICQ. Tale disposizione si caratterizza per l'introduzione di un obbligo di ricerca analitica sistematica dei denaturanti e per un obbligo di comunicazione ai laboratori dell'ICQ degli eventuali esiti irregolari di tali ricerche, senza meglio specificare quale seguito

dare a tali comunicazioni. Essa presenta un vizio di indeterminatezza, laddove non dà indicazioni sui limiti di riferimento di tali sostanze denaturanti che, tenendo conto dei quantitativi naturalmente presenti nei prodotti vinosi, chiariscano in quali circostanze il prodotto deve ritenersi irregolare. Sebbene la finalità della norma sia quella di impedire, attraverso un'estensione dei controlli analitici, che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini, si rileva, tuttavia, che la disposizione sopra richiamata si somma a un ampio e puntuale sistema di controllo già previsto dalla normativa nazionale e comunitaria circa gli obblighi di distillazione, distruzione o, comunque, di destinazione ad altri usi industriali dei sottoprodotti della vinificazione e dei prodotti vinosi esclusi dal consumo umano diretto. Il D.P.R. 162/65, abrogato dalla citata legge n. 82/2006, pur prevedendo l'obbligo di denaturazione per taluni prodotti vinosi (fecce, prodotti anomali, vini destinati all'acetificazione) non recava alcuna disposizione circa la sistematica ricerca analitica dei denaturanti. Pertanto, posto che il controllo sistematico introdotto dalla norma in esame non aggiunge incisività al sistema preesistente, con l'abrogazione disposta dal presente articolo si vuole assicurare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e, soprattutto, realizzare risparmi di spesa migliorandone l'efficienza.

**Il capo III** del disegno di legge è dedicato all'attuazione delle decisioni quadro dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

**Nell'art. 8** sono anzitutto elencate tutte le decisioni quadro che si intendono implementare.

Il criterio di selezione è stato duplice.

Da un lato, si è scelto di procedere al completo recepimento di tutte le decisioni quadro per le quali il termine di attuazione è scaduto o sarà scaduto alla data di presumibile approvazione della legge comunitaria per il 2009, con esclusione, naturalmente, delle decisioni quadro già inserite nella legge comunitaria per il 2007 e nel disegno di legge, di prossima approvazione, della legge comunitaria per il 2008.

Dall'altro lato, si è ritenuto opportuno inserire una delega anche in relazione a due strumenti non ancora scaduti: la decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata e la decisione quadro sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze di condanna in altri Paesi dell'Unione europea, a fini di esecuzione.

La decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata riveste una importanza strategica in un settore di particolare sensibilità per l'Italia e si presenta come strumento complementare rispetto ad altri atti normativi internazionali già ratificati (in particolare la convenzione di Palermo del 2000, sulla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con la legge n. 146 del 2006): inoltre, si tratta di una decisione quadro che ha visto l'Italia protagonista nella fase ascendente, posto che l'armonizzazione delle fattispecie penali di criminalità organizzata è avvenuta sulla falsariga dell'azione comune dell'Unione europea del 1998, a sua volta costruita sulla base dell'esperienza maturata dall'ordinamento italiano nell'incriminazione delle condotte associative di stampo mafioso.

La decisione quadro sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze di condanna in altri Paesi dell'Unione europea, a fini di esecuzione, è invece uno strumento di mutuo riconoscimento di notevole rilevanza, che consente a ciascuno Stato membro di far scontare nello Stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria e che consentirà all'Italia, Stato ad alto tasso di immigrazione comunitaria, di alleggerire il peso

dell'esecuzione delle sentenze emesse, secondo un modello già ampiamente sperimentato su base bilaterale e prescindendo in alcune ipotesi dallo stesso consenso della persona trasferita.

Nell'individuazione dei criteri e principi di delega, il disegno di legge prende le mosse dalla constatazione che, per molte delle decisioni quadro già scadute, i profili di inattuazione sono limitati e comuni.

Si è così ritenuto di poter prevedere, al comma 2 dell'articolo 8, tre principi di delega, da attuare con un unico decreto legislativo di carattere trasversale.

Il primo concerne le decisioni quadro dirette all'armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri e attiene in particolare alla disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche: attraverso l'esercizio della delega sarà possibile colmare tutte le disarmonie della legislazione interna in materia (principalmente, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) rispetto alla normativa europea, dotando del presidio della responsabilità amministrativa degli enti alcuni gravi reati che ne erano sino ad oggi sprovvisti e che sono invece spesso commessi proprio con l'ausilio dell'organizzazione aziendale: le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, le condotte di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione illegale, il traffico illecito di stupefacenti e appunto i reati associativi di criminalità organizzata.

Il secondo riguarda l'ampliamento dei criteri di radicamento della giurisdizione italiana e concerne un'ipotesi comune a pressoché tutte le decisioni quadro di armonizzazione della legislazione penale: quella di reato commesso all'estero che abbia arrecato un vantaggio a una persona giuridica che abbia la sua sede in Italia. Non sempre, in base ai criteri attualmente vigenti, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in tale caso, poiché gli articoli 7-10 c.p. subordinano l'applicazione della legge italiana ai reati commessi all'estero a rigorose condizioni, come tali incompatibili con le decisioni quadro.

La lacuna è invece di notevole rilievo: in un'epoca di traffici internazionali e di ampliamento della libertà di circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, può accadere di frequente che un reato pur commesso all'estero dispieghi i propri effetti sul territorio italiano, avvantaggiando illecitamente un ente che opera in Italia, e che tale reato non possa tuttavia essere perseguito per il solo fatto che l'autore materiale non è soggetto alla giurisdizione italiana secondo i tradizionali criteri della territorialità o della nazionalità; appare allora coerente con una politica criminale di reale contrasto ai reati transnazionali allargare i criteri di radicamento della giurisdizione a quei fatti che, benché commessi all'estero, sono lesivi degli interessi nazionali al pari di quelli commessi sul territorio italiano.

Il terzo criterio di delega mira a disciplinare in modo completo e uniforme tutte le ipotesi in cui le decisioni quadro prevedono, nell'ambito della leale cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati dell'Unione europea, la creazione di reti e punti di contatto presso l'autorità amministrativa per lo scambio di informazioni e la consultazione bilaterale o multilaterale.

I decreti legislativi che recepiscono le decisioni quadro sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è stata sempre prevista la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo che non intenda conformarsi a detto parere, di trasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni

ed eventuali modifiche. Il termine per il parere è stato ampliato a sessanta giorni, atteso il numero e la complessità delle decisioni quadro da recepire, fermo restando che l'inutile decorso del termine consentirà l'emanazione dei decreti anche in assenza di parere.

La materia della cooperazione penale non investe le competenze delle Regioni e per questo motivo non sono previste nell'articolo 8 norme di raccordo con la competenza legislativa regionale e soprattutto la cosiddetta «clausola di cedevolezza».

I successivi articoli dettano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in relazione all'attuazione delle singole decisioni quadro per le quali le lacune del diritto italiano oltrepassino quelle colmabili attraverso gli interventi specifici trasversali di cui all'articolo 8, comma 2.

**L'articolo 9** contiene i principi di delega per il recepimento della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Le disposizioni della decisione quadro dovevano essere attuate entro tre diversi termini di scadenza, l'ultimo dei quali è spirato il 22 marzo 2006. L'implementazione della decisione quadro non è dunque più procrastinabile, ancorché le lacune dell'ordinamento italiano non siano molto numerose.

La decisione quadro costituisce una sorta di carta dei diritti delle vittime nel procedimento penale e mira a garantire che le persone offese dai reati godano dei diritti necessari a vedere soddisfatte le loro esigenze di giustizia e di riparazione, ma anche a proteggerle dagli effetti di cosiddetta vittimizzazione secondaria.

L'articolo 9 recepisce tali disposizioni vincolanti, delegando il Governo a introdurre norme che possono essere raggruppate in quattro blocchi.

Al comma 1, lettera a), vi sono norme che attengono ai diritti di informazione della persona offesa sull'iter procedimentale e alla sua facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da organizzazioni pubbliche o private preposte alla tutela delle vittime.

Al comma 1, lettera b) si prevede – in linea con quanto statuito proprio in relazione all'ordinamento italiano dalla Corte di giustizia nella sentenza 16 giugno 2005, n. 105/03, Pupino – il rafforzamento della protezione assicurata alle vittime più vulnerabili nel corso della eventuale deposizione pubblica, generalizzando le norme che già oggi disciplinano la testimonianza protetta nel codice di procedura penale.

Al comma 1, lettera c), il Governo è delegato a disciplinare la mediazione nel settore penale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della decisione quadro e venendo incontro a un'esigenza ampiamente avvertita di deflazione del processo penale. Si intende in tal modo estendere al procedimento davanti al tribunale, con le opportune cautele, la possibilità di dichiarare l'estinzione di un reato per il positivo esito di un'attività di conciliazione, già oggi prevista dagli articoli 29 e 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sul giudice penale. L'attività di mediazione sarà svolta da organismi riconosciuti e vigilati dal Ministero della giustizia e dovrà essere verificata dal giudice su parere del pubblico ministero..

Al comma 1, lettera d), si prevede la possibilità di attribuire validità ed efficacia alla querela e alla denuncia presentate all'estero dal cittadino dell'Unione europea che abbia subito un reato in Italia e che non abbia potuto presentarle in occasione del fatto. Tale disposizione si inserisce nel quadro della cooperazione tra Stati finalizzata a garantire la libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione europea.

**L'articolo 10** detta disposizioni per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La legislazione italiana in materia è molto avanzata e di recente, in sede di recepimento delle direttive sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stata ulteriormente rafforzata con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, l'articolo 55 del decreto prevede sanzioni penali a carico di coloro che commettano reati di frode e falsificazione di carte di credito e altri documenti che abilitano al pagamento in forme diverse dai contanti. Il nucleo precettivo centrale della decisione quadro è dunque da considerare pienamente attuato in Italia.

Il disegno di legge mira a colmare le residue lacune e, fermo quanto previsto dall'articolo 8 per la responsabilità delle persone giuridiche, prevede all'articolo 10 che il Governo sia delegato a introdurre disposizioni incriminatrici di alcune specifiche condotte: la produzione, predisposizione e commercio di strumenti e programmi informatici esclusivamente destinati alla falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e al trasferimento elettronico illecito di denaro. Onde conciliare l'esigenza di attuare la decisione quadro con i principi interni di legalità e tassatività della norma penale, si è previsto che la fattispecie incriminatrice sia modellata su norme già esistenti (quali l'articolo 461 c.p.), in cui la condotta di fabbricazione dello strumento o del programma informatico è punita a condizione che la destinazione alla realizzazione di scopi illeciti sia univocamente e oggettivamente desumibile dalle caratteristiche dello strumento o programma e che quella sia la destinazione esclusiva.

**L'articolo 11** detta criteri e principi per il recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La decisione quadro appartiene al novero degli strumenti dell'Unione europea fondati sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Sulla falsariga di convenzioni internazionali nella stessa materia, prima tra le quali la convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la decisione quadro mira a rendere possibile il riconoscimento nello spazio giudiziario europeo delle sentenze di condanna, ai fini del trasferimento della persona condannata nel Paese di cittadinanza o residenza, affinché in quel Paese scontino la pena inflitta all'estero. Rispetto alla convenzione europea, la decisione quadro costituisce un notevole progresso. Proprio in quanto fondata sulla reciproca fiducia negli ordinamenti e nelle decisioni giudiziarie, la decisione quadro permette il riconoscimento in forme rapide e semplificate, con la possibilità della trasmissione delle sentenze direttamente tra autorità giudiziarie e prescindendo, in alcuni casi specifici e circostanziati, dal consenso della persona interessata.

I criteri di delega contenuti nell'articolo 11 recepiscono in pieno le disposizioni della decisione quadro, prevedendo tuttavia misure aggiuntive di garanzia con riferimento alla possibilità di applicare misure cautelari provvisorie e di procedere all'arresto della persona da trasferire, nonché con riferimento alla procedura di riconoscimento, che dovrà assicurare all'interessato garanzie di difesa e contraddittorio compatibili con il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato «B» è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2008:

Procedure ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia **n. 159**.

Di queste, n. **136** riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC) e n. **23** attengono a mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).

#### Suddivisione delle procedure per stadio:

|  |    |           | VDC | MA |
|--|----|-----------|-----|----|
| • Lettere di messa in mora             | n. | <b>65</b> | 51  | 14 |
| • Messe in mora complementari          | n. | <b>4</b>  | 4   | -- |
| • Pareri motivati                      | n. | <b>41</b> | 34  | 7  |
| • Pareri motivati complementari        | n. | <b>2</b>  | 2   | -- |
| • Ricorsi                              | n. | <b>19</b> | 17  | 2  |
| • Sentenze                             | n. | <b>15</b> | 15  | -  |
| • Lettere di messa in mora ex art. 228 | n. | <b>8</b>  | 8   | -- |
| • Pareri motivati ex art. 228          | n. | <b>5</b>  | 5   | -  |

---

|   |    |            |            |           |
|---|----|------------|------------|-----------|
|   | n. | <b>159</b> | 136        | 23        |
| <u>Classificazione per amministrazione:</u>                   |    |            | VDC        | MA        |
| Ministero dell'ambiente                                       | n. | <b>41</b>  | 40         | 1         |
| Ministero dell'economia e delle finanze                       | n. | <b>35</b>  | 29         | 6         |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                | n. | <b>13</b>  | 11         | 2         |
| Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  | n. | <b>32</b>  | 23         | 9         |
| Ministero dello sviluppo economico (con delega comunicazioni) | n. | <b>20</b>  | 16         | 4         |
| Ministero delle politiche agricole                            | n. | <b>5</b>   | 4          | 1         |
| Ministero dell'interno  | n. | <b>5</b>   | 5          | -         |
| Ministero della difesa  | n. | <b>1</b>   | 1          | -         |
| Ministero della giustizia                                     | n. | <b>2</b>   | 2          | -         |
| Ministero degli affari esteri                                 | n. | <b>2</b>   | 2          | -         |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca    | n. | <b>2</b>   | 2          | -         |
| PCM- Dipartimento del turismo                                 | n. | <b>1</b>   | 1          | -         |
|   | n. | <b>159</b> | <b>136</b> | <b>23</b> |

Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate dal 29 gennaio 2008 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2008:

**2008/1/CE** Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata);

**2008/2/CE** Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata);

**2008/39/CE** Direttiva della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

**2008/42/CE** Direttiva della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

**2008/47/CE** Direttiva della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

**2008/49/CE** Direttiva della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

**2008/53/CE** Direttiva della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC);

**2008/60/CE** Direttiva della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (versione codificata);

**2008/61/CE** Direttiva della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata);

**2008/64/CE** Direttiva della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

**2008/66/CE** Direttiva della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive;

**2008/67/CE** Direttiva della Commissione, del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

**2008/69/CE** Direttiva della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen;

**2008/70/CE** Direttiva della Commissione, dell'11 luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva;

**2008/74/CE** Direttiva della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli;

**2008/75/CE** Direttiva della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/76/CE** Direttiva della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

**2008/77/CE** Direttiva della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/78/CE** Direttiva della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/79/CE** Direttiva della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/80/CE** Direttiva della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/81/CE** Direttiva della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/82/CE** Direttiva della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica;

**2008/84/CE** Direttiva della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Versione codificata);

**2008/85/CE** Direttiva della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/86/CE** Direttiva della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/88/CE** Direttiva della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

**2008/89/CE** Direttiva della Commissione che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

**2008/91/CE** Direttiva della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva;

**2008/100/CE** Direttiva della Commissione del 28 ottobre 2008 che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

**2008/107/CE** Direttiva della Commissione, del 25 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpiromorf, fenpirossimato e tralcossidim

**2008/108/CE** Direttiva della Commissione, del 26 novembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive

**2008/109/CE** Direttiva della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

**2008/113/CE** Direttiva della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive.

**2008/116/CE** Direttiva della Commissione del 15 dicembre 2008 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor;

**2008/123/CE** Direttiva della Commissione del 18 dicembre 2008 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII;

**2008/125/CE** Direttiva della Commissione del 19 dicembre 2008 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive;

**2008/127/CE** Direttiva della Commissione del 18 dicembre 2008 recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive.

Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive – pubblicate dal 29 gennaio 2008 - che risultano essere già attuate in via amministrativa alla data del 31 dicembre 2008:

**2008/4/CE** Direttiva della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea;

**2008/14/CE** Direttiva della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

**2008/15/CE** Direttiva della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/16/CE** Direttiva della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**2008/17/CE** Direttiva della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, cloromequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitroton, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M,

metidation, metossifenozone, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin;

**2008/38/CE** Direttiva della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata);

**2008/40/CE** Direttiva della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron;

**2008/41/CE** Direttiva della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon;

**2008/44/CE** Direttiva della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere bentiavalicarb, boscalid, carbone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive;

**2008/45/CE** Direttiva della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo;

**2008/58/CE** Direttiva della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

**2008/65/CE** Direttiva della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

**2008/83/CE** Direttiva della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi.

Per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009.

Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2008 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11.

Alla data del 19 gennaio 2008 non risultano pervenute comunicazioni relative agli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme, che sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di Giustizia, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di relevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto – al comma 4 dell'articolo 1 – che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

#### *a) Necessità dell'intervento normativo*

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2009.

#### *b) Analisi del quadro normativo*

Il disegno di legge comunitaria 2009 contiene anzitutto, al Capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 dell'articolo 1, col rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa.

Il Capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

Il Capo III, infine, reca la previsione di disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 11 del 2005.

#### *c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il disegno di legge comunitaria 2009 prevede alcuni interventi volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria.

#### *d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di

Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. E', inoltre, prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

## *2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

b) Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede anzi il divieto di abrogazioni implicite delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2009, ai sensi del comma 1.

## *3. Ulteriori elementi*

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

### *a) Destinatari dell'intervento*

Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli inseriti nei Capi II e III del disegno di legge.

### *b) Obiettivi e risultati attesi*

Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

### *c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE – LEGGE COMUNITARIA 2009.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive in essi comprese. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

## Art. 2

### *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda

alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle Regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

## Art. 3

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

## Art. 4

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

## Art. 5

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

## Capo II

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

### Art. 6

*(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)*

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole "*direttiva 2004/40/CE*" sono inserite le seguenti: "*e successive modificazioni*".

### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino)*

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è abrogato.

## Capo III

### DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

### Art. 8

*(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)*

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:
  - a) decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;
  - b) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
  - c) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
  - d) decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo;
  - e) decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani;
  - f) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
  - g) decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

- h) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
  - i) decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;
  - l) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
  - m) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
    - a) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose corrispondenti a quelle descritte nelle decisioni quadro di cui al comma 1, per le quali non sia già stabilita la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo a carico degli enti medesimi sanzioni pecuniarie e interdittive adeguate e proporzionate a quelle previste per fattispecie analoghe;
    - b) introdurre nel libro I, titolo I del codice penale un criterio di applicazione della legge italiana ai delitti per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, che consenta di punire sempre il fatto commesso all'estero quando ne abbia tratto vantaggio un ente la cui sede principale è situata sul territorio dello Stato;
    - c) attribuire a organi di autorità amministrative il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo

può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

#### Art. 9

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), e g) e dell'articolo 8, comma 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
  - a) introdurre nel libro I, titolo VI del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato:
    - 1) il diritto a ricevere da parte dell'autorità di polizia o dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data del rilascio della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;
    - 2) la facoltà di farsi assistere, nel corso del procedimento penale, da persone messe a disposizione dai servizi pubblici o da organizzazioni private di assistenza alle vittime, ai fini della comunicazione di informazioni alla persona offesa medesima, della sua assistenza per le necessità immediate e per il suo accompagnamento nel corso del procedimento penale;
  - b) introdurre nel libro V, titolo VII e IX, e nel libro VII, titolo II del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, il diritto a rendere la propria eventuale testimonianza nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;
  - c) introdurre una o più disposizioni sul procedimento di mediazione penale, prevedendo:
    - 1) che nel procedimento di mediazione penale la persona offesa e l'imputato, definite parti della mediazione, partecipano liberamente e in modo attivo alla risoluzione delle conseguenze derivanti dal reato, attraverso gli organismi di cui al numero 5);

- 2) che la mediazione è finalizzata alla definizione del procedimento penale, mediante la remissione di querela o la sentenza di non luogo a procedere, e alla soddisfazione della persona offesa, anche attraverso misure riparatorie;
- 3) che i reati, anche perseguibili d'ufficio, ai quali applicare la mediazione rientrano tra quelli per i quali la legge prevede la pena pecuniaria o la pena dell'arresto o della detenzione non superiore nel massimo a quattro anni, da sola o unita alla pena pecuniaria;
- 4) che la mediazione è svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di mediazione;
- 5) l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di mediazione, vigilati dal medesimo Ministero;
- 6) che i requisiti per l'iscrizione nel Registro sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- 7) la possibilità di istituire gli organismi di mediazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, essi si possano avvalere del personale del consiglio dell'Ordine degli avvocati;
- 8) che gli organismi di cui al numero 7) sono iscritti di diritto nel Registro di cui al numero 5);
- 9) che nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al numero 3), il pubblico ministero o il giudice, in qualunque stato e grado del procedimento, previa acquisizione del consenso della persona offesa, promuovono anche d'ufficio la mediazione;
- 10) che l'apertura del procedimento di mediazione determina la sospensione del procedimento penale per il termine massimo di sei mesi, prorogabile dal giudice, fatto salvo il compimento degli atti urgenti, e che la sospensione del procedimento comporta la sospensione del corso della prescrizione;
- 11) le seguenti eventuali condotte riparatorie: prestazione lavorativa non retribuita in favore della persona offesa per un periodo di tempo determinato, prestazione di attività socialmente utile per un periodo di tempo determinato, restituzioni o pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore della persona offesa o dei prossimi congiunti, pagamento di una somma di denaro in favore di persone o enti indicati dalla persona offesa;
- 12) la possibilità per le parti di definire attività riparatorie diverse da quelle di cui al numero 11, nel rispetto della dignità umana, della proporzionalità e dell'ordine pubblico;
- 13) che le dichiarazioni rese nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento penale e il divieto di testimonianza su quanto ivi accaduto o appreso;
- 14) che, in caso di esito positivo della mediazione, le parti e il mediatore sottoscrivono un verbale contenente l'espressa indicazione della eventuale attività riparatoria e l'accordo sulle spese del procedimento penale;
- 15) che il verbale è sottoposto al pubblico ministero per il parere e la verifica formale e al giudice competente per l'omologazione;
- 16) che la mediazione omologata dal giudice estingue il reato e che il giudice, contestualmente all'omologazione, emette sentenza di non luogo a procedere;
- 17) che in caso di esito negativo della mediazione e, in ogni caso, scaduti i termini di cui al numero 10), il giudice con decreto non impugnabile dispone la prosecuzione del procedimento sospeso;

- 18) le indennità spettanti ai mediatori;
  - 19) a favore della persona offesa e del suo difensore, nonché del difensore dell'imputato, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito;
- d) introdurre nel libro V, titolo II del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscono a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano.

#### Art. 10

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di all'articolo 2, comma 1 lettere e), f) e g) e dell'articolo 8, comma 2, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione, la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

#### Art. 11

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o

misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e ) f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
  - 1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
  - 2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
  - 3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
  - 4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
  - 5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
- b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle seguenti:
  - 1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
  - 2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
  - 3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;
- c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza;

- d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;
- e) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera h), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
- f) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera e):
  - 1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;
  - 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
  - 3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
- g) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
- h) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;
- i) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
- l) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
- m) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
- n) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere f), g), h), i);

- o) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

## Allegato A

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - termine di recepimento: 1° aprile 2010.

## Allegato B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; termine di recepimento: 13 luglio 2010.